



Zurigo, gennaio 2022

Informazioni sui prodotti e per i clienti

Cosa lei dovrebbe sapere sulla sua assicurazione di edificio



Informazioni pratiche e giuridiche secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Le informazioni sul prodotto intendono aiutarla a orientarsi nella documentazione concernente il contratto d'assicurazione. Determinanti per il contenuto e l'estensione dei reciproci diritti e obblighi sono il suo contratto d'assicurazione e le condizioni generali di assicurazione (di seguito denominate CGA). Il suo contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Il suo partner contrattuale: chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (in seguito denominata Assicurazione dei mestieri), con sede statutaria in Sihlquai 255, 8031 Zurigo, una società cooperativa di diritto svizzero.

Sul web siamo raggiungibili al seguente link:
<http://www.assicurazionedeimestieri.ch/>

Quali rischi sono assicurati e quali prestazioni sono comprese nella copertura assicurativa?

L'Assicurazione dei mestieri assicura contro i danni da incendio, della natura, dell'acqua, da furto, da rapina e da rottura di vetri.

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

Oggetto dell'assicurazione e luogo assicurato

Risultano assicurati gli edifici e le loro parti citati nominalmente nella polizza. Il luogo assicurato è specificato nella polizza ed è considerato luogo principale dell'edificio.

A quanto ammonta il premio e come viene calcolato?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata.

Tutte le informazioni relative al premio e a eventuali tasse sono riportate nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

Mora nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato dopo il sollecito di legge, l'Assicurazione dei mestieri fissa un termine supplementare di 14 giorni. Se tale termine scade senza che il premio sia interamente pagato, la copertura assicurativa è sospesa (sospensione della copertura).

Con il pagamento integrale dei premi in sospeso, inclusi tutti gli interessi e le spese, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento della ricezione del pagamento. Lo stipulante non riceve alcuna copertura assicurativa retroattiva per il periodo di sospensione.

Il contratto d'assicurazione si estingue 2 mesi dopo il termine supplementare di 14 giorni fissato nello scritto di sollecito, a meno che l'Assicurazione dei mestieri non rivendichi giudizialmente il premio scoperto (esecuzione secondo la LEF).

Inizio del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

La validità dell'assicurazione inizia alla data fissata nella polizza. La copertura d'assicurazione invece nel giorno indicato nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o fornita una copertura provvisoria, fino al recapito della polizza l'Assicurazione dei mestieri accorda la copertura assicurativa nella misura della copertura provvisoria concessa per iscritto risp. secondo la legge in quel momento in vigore.



Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione termina sia mediante recesso sia per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Parte che recede	Motivo del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti	Recesso ordinario al termine di 3 anni d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del 3° anno d'assicurazione
	Recesso alla fine della durata convenuta nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di prestazione assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento della prestazione	14 giorni dopo la ricezione del recesso
Stipulante	Aumento dei premi	Prima della fine dell'anno d'assicurazione	Giorno in cui la modifica entra in vigore
	Violazione dell'obbligo d'informare precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione, al massimo 2 anni dalla stipulazione del contratto	Ricezione del recesso
	Diminuzione importante del rischio	-	4 settimane dalla ricezione del recesso
	Assicurazione doppia o cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza	Ricezione del recesso
Assicuratore	Reticenza precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza della reticenza	Ricezione del recesso
	Frode assicurativa	-	Ricezione del recesso

Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto d'assicurazione si proroga di volta in volta tacitamente di un ulteriore anno se a una delle parti contraenti non è stato comunicato il recesso al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

La copertura assicurativa si estingue in linea di massima con la cessazione del contratto.

Obblighi dello stipulante e conseguenze in caso di violazione

Lo stipulante è tenuto a:

- rispondere alle domande contenute nella proposta in modo veritiero e completo;
- comunicare immediatamente all'Assicurazione dei mestieri modifiche dei fatti dichiarati nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, che sono intervenute nel corso della durata del contratto d'assicurazione;

- pagare il premio alla scadenza;
- notificare all'Assicurazione mestieri, entro un termine adeguato, il verificarsi di un evento assicurato;
- lo stipulante è tenuto a trattare le cose assicurate con cura

Questo elenco contiene soltanto gli obblighi principali. Ulteriori obblighi sono indicati nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

In caso di violazione colpevole degli obblighi di diligenza, delle disposizioni di sicurezza contrattuali e legali o di altre incombenze legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui tale violazione abbia influito sul verificarsi o sull'estensione del danno.



Diritto di revoca da parte del cliente

Lo stipulante può revocare la propria proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, l'ultimo giorno del termine.

Protezione e trattamento dei dati

L'Assicurazione dei mestieri è vincolata al trattamento dei dati per garantire un'esecuzione efficiente e corretta del contratto. La legislazione sulla protezione dei dati applicabile è rigorosamente rispettata. L'Assicurazione dei mestieri tratta i dati dello stipulante rilevanti per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, nonché la liquidazione dei sinistri (ad es. dati relativi alla persona, dati di contatto, informazioni sull'assicurazione precedente e su precedenti sinistri). In primo luogo sono trattati i dati trasmessi dallo stipulante con la proposta di assicurazione e successivamente, eventualmente, dati integrativi riportati nella notifica del sinistro. L'Assicurazione dei mestieri può ricevere dati personali anche da terzi, se tali dati sono necessari per la stipulazione del contratto (ad es. uffici pubblici, assicuratori precedenti, altri enti).

I dati dello stipulante e delle persone assicurate sono trattati dall'Assicurazione dei mestieri solo per gli scopi indicati dalla stessa allo stipulante al momento della loro raccolta oppure per scopi imposti o per cui la stessa è autorizzata dalla legge. L'Assicurazione dei mestieri tratta i dati dello stipulante in primo luogo per la stipulazione del contratto e per la valutazione del rischio da assumere, nonché per la successiva esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri. Inoltre, essa tratta i dati dello stipulante per l'adempimento di obblighi legali (ad es. prescrizioni prudenziali).

Ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati sono disponibili al seguente link:
www.branchenversicherung.ch/it/protezione-dei-dati/.

Assicurazione di edificio

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione gennaio 2022

**Saremo lieti di fornirvi
la nostra consulenza.**

**Siamo raggiungibili al
seguito numero
telefonico:**

044 267 61 61

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

Indice

Il vostro partner contrattuale	2
Principi	5
Art. 1. Assicuratore	5
Art. 2. Edifici	5
Art. 3. Proprietà per piani	5
Art. 4. Oggetto dell'assicurazione e luogo assicurato	5
Art. 5. Rischi assicurati	5
Art. 6. Inizio e durata dell'assicurazione	5
Definizioni dei rischi assicurati	5
Art. 7. Danni da incendio	5
Art. 8. Danni causati da eventi naturali	6
Art. 9. Danni dell'acqua	6
Art. 10. Danni da furto con scasso e da rapina	6
Art. 11. Danni da rottura di vetri	6
Esclusioni	7
Art. 12. Esclusioni generali	7
Art. 13. Assicurazione incendio	7
Art. 14. Assicurazione contro i danni della natura	7
Art. 15. Assicurazione contro i danni dell'acqua	8
Art. 16. Assicurazione per la rottura di vetri	8
Sinistro	8
Art. 17. Incombenze in caso di sinistro	8
Art. 18. Determinazione del danno	9
Art. 19. Perizia	9
Art. 20. Calcolo dell'indennità di cose assicurate	10
Art. 21. Importo dell'indennità (sottoassicurazione)	10
Art. 22. Pagamento dell'indennità	10
Art. 23. Rapporto d'assicurazione dopo il sinistro	10
Art. 24. Pegno sulla cosa assicurata	11
Art. 25. Prescrizione e perenzione	11
Disposizioni generali	11
Art. 26. Franchigie	11
Art. 27. Assicurazione del valore a nuovo	11
Art. 28. Spese limitazione danno	11
Art. 29. Premi	11
Art. 30. Aggravamento e diminuzione del rischio	12
Art. 31. Cambiamento di proprietario	12
Art. 32. Cumulo di assicurazione	12
Art. 33. Obblighi di diligenza	13
Art. 34. Comunicazioni all'assicuratore	13

Art. 35.	Foro competente	13
Art. 36.	Basi del contratto / Diritto applicabile	13

Principi

Art. 1. Assicuratore

La Cooperativa assicurazione dei mestieri ha sede statutaria a Zurigo.

Art. 2. Edifici

Un edificio è il prodotto immobile di un'attività edile (incl. i relativi componenti), che dispone della copertura con un tetto, di uno spazio interno utilizzabile ed è stato eretto quale installazione permanente.

Art. 3. Proprietà per piani

La proprietà per piani è la quota di comproprietà di un fondo che concede ai comproprietari il diritto esclusivo di utilizzare determinate parti di un edificio e di eseguire all'interno lavori di adattamento a proprio piacere.

Art. 4. Oggetto dell'assicurazione e luogo assicurato

Risultano assicurati gli edifici e le loro parti citati nominalmente nella polizza.

Art. 5. Rischi assicurati

Risultano assicurati i rischi citati nella polizza (cfr. artt. 7-11 delle CGA).

Art. 6. Inizio e durata dell'assicurazione

La validità dell'assicurazione inizia alla data fissata nella polizza.

I contratti di durata inferiore ai 12 mesi decadono alla data di scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano di volta in volta tacitamente per un anno, a meno che non vengano rescissi per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo tre mesi prima della scadenza. Restano salve altre possibilità di rescissione (cfr. specificatamente artt. 23, 29, 30, 31 e 32 delle Condizioni generali delle assicurazioni del 2014 per gli edifici - CGA). L'assicurazione può essere annullata, rispettando comunque il preavviso di 3 mesi, con effetto per la fine del terzo anno civile o di ogni anno successivo, anche se è stato concordato un periodo di contratto più lungo.

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (art. 2a LCA).

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'Assicurazioni dei mestieri o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Definizioni dei rischi assicurati

Art. 7. Danni da incendio

Vi rientrano i danni causati da:

- Incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine o esplosione;
- Aeromobili e navicelle spaziali caduti o atterrati per emergenza o loro parti, nonché meteoriti e altri corpi celesti;

Art. 8. Danni causati da eventi naturali

Vi rientrano i danni causati da:

- Eventi naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scopercchia edifici vicino alle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, smottamenti;

Art. 9. Danni dell'acqua

Vi rientrano i danni causati da:

- Liquidi che sono fuoriusciti da impianti di tubatura (che servono all'edificio assicurato) o da attrezzature/arredamenti e apparecchi a essi collegati;
- Acqua nell'edificio derivante da pioggia, neve e scioglimento, se l'acqua è penetrata nell'edificio dal tetto, dalle grondaie o da tubi di scolo esterni;
- Rigurgito dalle canalizzazioni di scolo e dalle acque freatiche all'interno dell'edificio;
- Olio o altri liquidi da riscaldamento all'interno dell'edificio, nella misura in cui siano fuoriusciti da impianti di riscaldamento o serbatoi di nafta.
- Liquidi improvvisamente e imprevedibilmente fuoriusciti da fontane decorative per interni, acquari, letti con materassi ad acqua e umidificatori nell'edificio.

L'assicurazione risarcisce i danni alle cose assicurate derivanti da distruzione, danneggiamento o scomparsa.

Risultano assicurate le spese fino a CHF 5 000.00 per ogni sinistro relative alla ricerca di perdite, alla scoperta di impianti di conduttura crepati, incl. relative riparazioni e rimontatura di impianti di conduttura riparati, se tali impianti servono all'edificio assicurato. Sono inoltre assicurate le spese per i lavori di scongelamento e riparazione di impianti di conduttura dell'acqua danneggiati dal gelo e relative apparecchiature all'interno dell'edificio oppure a condutture interrato all'esterno dell'edificio, se tali impianti servono all'edificio assicurato.

È coassicurata la perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione a seguito di danni dell'acqua (tranne alberghi, case per le vacanze e abitazioni per le vacanze).

Art. 10. Danni da furto con scasso e da rapina

Vi rientrano danni constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, con prove convincenti e derivanti da:

- Furto con scasso cioè furto perpetrato da qualcuno che è penetrato con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o è uscito da esso tramite scasso; risultano coassicurati i danni nell'ambito di un furto, o suo tentativo, con scasso; è equiparato al furto con scasso il furto commesso utilizzando chiavi o codici regolari, nella misura in cui l'autore se ne è impossessato tramite furto con scasso o rapina;
- Si considera rapina un furto con minaccia o uso effettivo di violenza nei confronti del contraente o di persone incaricate, nonché furto per incapacità a reagire di tali persone a seguito di decesso, svenimento o infortunio.

Art. 11. Danni da rottura di vetri

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio, sono assicurati i danni da rottura a vetrate dell'edificio e, se citati nella polizza, a vetri di mobili nel luogo assicurato citato. I materiali simili al vetro sono assicurati se vengono utilizzati al posto del vetro. Sono altresì coassicurati merci e attrezzature d'esercizio del contraente diventati inutilizzabili, che si trovano all'interno dell'edificio e sono stati danneggiati a causa di schegge di vetro o della rottura dei vetri. Le spese per vetrate provvisorie sono assicurate nell'ambito della somma al primo rischio.

Sono inoltre coassicurati i seguenti danni da rottura:

- A lucernari in plastica;
- A insegne della ditta e pubblicitarie
- A lavabo, lavelli, gabinetti, bidet, vasche da bagno e piatti doccia in ceramica, pietra, plastica o porcellana; sono altrettanto coassicurate fino a un max. di CHF 1 000.00 le necessarie spese susseguenti per accessori e rubinetteria di attrezzature/arredamenti sanitari, incluso il relativo montaggio;
- A piani cucina in pietra naturale e artificiale;
- A piani cottura in vetroceramica (incl. piani a induzione).
- A vetri di pannelli solari;
- A bacheche.

Le spese per pitture, iscrizioni, rivestimenti in pellicola e lacca vengono risarcite soltanto se causati dalla rottura di un vetro.

In deroga all'art. 10 delle CGA sono assicurati i danni per rottura di vetri conseguenti a disordini interni. Se l'assicurazione contro la rottura di vetri è limitata a locali usati congiuntamente (impossibile per le case monofamiliari), allora la presente assicurazione vale soltanto per i locali di uso comune (per esempio: hall di ingresso, entrata, scale, corridoi, garage sotterranei, cantine, ecc.).

Esclusioni

Art. 12. Esclusioni generali

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza perpetrati in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti e razzie direttamente correlati a disordini interni, nonché in caso di sciopero e serrata), atti di terrorismo e sabotaggi, salvo se il contraente dimostra che i danni non sono causati a tali eventi;
- Danni causati da terremoti o da contaminazione radioattiva;
- Oggetti che, come da disposizioni cantonali, sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione o una società d'assicurazione privata.

Art. 13. Assicurazione incendio

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni derivanti dal fumo qualora si tratti di azione progressiva o conforme allo scopo.

Art. 14. Assicurazione contro i danni della natura

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dell'edificio, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acqua freatica, piene e straripamenti dei corsi d'acqua che, per esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- Danni da acqua fuoriuscita da lago artificiale o altri impianti artificiali di raccolta dell'acqua, rigurgito di acqua dalle canalizzazioni a prescindere dalla causa;
- Danni derivanti dalla sottoppressione, dal colpo d'ariete, dalla forza centrifuga e dagli effetti meccanici di altre forze d'esercizio.

Art. 15. Assicurazione contro i danni dell'acqua

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni a impianti di raffreddamento causati da gelo artificiale;
- Danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dell'edificio oppure omissione di misure protettive;
- Danni causati da rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- Danni alla facciata esterna di case (muri esterni compreso l'isolamento), al tetto (alla costruzione portante, al rivestimento del tetto e all'isolamento);
- Scongelamento e riparazioni di grondaie e tubi di scolo esterni, spese per rimuovere neve e ghiaccio nonché danni a seguito di penetrazione di acqua attraverso finestre aperte o aperture nel tetto di nuove costruzioni, ristrutturazioni o altri lavori;
- Danni derivanti da lavori di riempimento e riparazione di impianti di riscaldamento e cisterne o serbatoi, scambiatori di calore e/o pompe di calore a circuito chiuso;
- Danni a reti di condutture di responsabilità comunale.

Non rientra nella copertura la perdita di guadagno da affitti e canoni di locazione per alberghi, case per le vacanze e abitazioni per le vacanze.

Art. 16. Assicurazione per la rottura di vetri

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni da usura, come offuscamento, graffi e simili, nonché danni ad attrezzature elettriche o meccaniche di gabinetti, bidet, docce, vasche e lavelli;
- Danni a specchietti a mano, vetri ottici, stoviglie in vetro, vetri cavi, lampadine, punti luce e relativi supporti;
- Danni derivanti da graffi, schegge e schizzi di saldatura alle superfici, attraverso la lucidatura o la verniciatura oppure la colorazione di vetri;
- Danni in tutti i lavori a vetri o alle relative cornici correlati a montaggio o smontaggio;
- Danni a piastrelle in ceramica, nonché da parete e da pavimento, in ceramica, pietra, plastica, porcellana, a rivestimenti continui e materiali simili che hanno lo stesso scopo;
- Danni a seguito di colori scuri o applicati pesantemente sui vetri;
- Danni a schermi e display di ogni tipo.

Sinistro

Art. 17. Incombenze in caso di sinistro

L'Assicurazione dei mestieri declina ogni responsabilità se il contraente o l'avente diritto ha intenzionalmente causato l'evento temuto. Se il contraente o l'avente diritto ha causato l'evento per colpa grave, l'Assicurazione dei mestieri è autorizzata a ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità della colpa.

Quando si verifica un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:

- Informare in tempo utile l'Assicurazione dei mestieri;
- Inviare per iscritto all'Assicurazione dei mestieri tutte le informazioni relative a causa, entità e circostanze correlate al danno nonché consentire loro qualunque indagine utile a tale scopo;
- Fornire i dati necessari per giustificare il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo all'indennità e, su richiesta, produrre entro una scadenza adeguata un elenco sottoscritto delle cose presenti prima e dopo il danno e di quelle danneggiate, con indicazione del valore;
- Durante e dopo il sinistro, provvedere in base alle possibilità al mantenimento e al recupero delle cose assicurate e ridurre i danni seguendo in tal senso le disposizioni dell'Assicurazione dei mestieri;
- Evitare modifiche alle cose danneggiate che potrebbero rendere difficile ovvero ostacolare l'individuazione della causa o dell'entità del danno, nella misura in cui non servano a ridurre il danno stesso o siano nell'interesse pubblico.

Inoltre, in caso di furto con scasso, il contraente o l'avente diritto deve:

- Informare immediatamente le autorità di polizia, richiedere un'indagine ufficiale e non rimuovere né modificare le tracce del reato senza l'autorizzazione della polizia;
- Adottare, secondo scienza e coscienza e in base alle istruzioni della polizia o dell'Assicurazione dei mestieri, tutti i provvedimenti idonei a individuare l'autore del reato e al recupero delle cose rubate;
- Rendere immediatamente noto all'Assicurazione dei mestieri se le cose rubate sono state ritrovate.

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle disposizioni di sicurezza contrattuali e legali o di altre incombenze legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui tale violazione abbia influito sul verificarsi o sull'estensione del danno.

Art. 18. Determinazione del danno

La determinazione del danno può essere immediatamente richiesta sia dall'avente diritto che dall'Assicurazione dei mestieri.

La dimostrazione dell'entità del danno spetta all'avente diritto. La somma assicurata non costituisce una prova della presenza e del valore delle cose assicurate nel momento in cui si verifica il sinistro. Il danno viene determinato autonomamente dalle parti contraenti, da un esperto scelto di comune accordo o tramite perizia (cfr. successivo art. 19 delle CGA). Ogni parte può richiedere che venga eseguita una perizia.

In caso di assicurazione per conto altrui, il calcolo del danno viene effettuato esclusivamente tra il contraente e l'Assicurazione dei mestieri.

L'Assicurazione dei mestieri non è tenuta ad accollarsi le cose recuperate o danneggiate.

In caso di assicurazione contro il furto, l'avente diritto deve restituire l'indennizzo relativo a cose restituite successivamente, dedotto il rimborso per un eventuale riduzione di valore; in alternativa deve mettere le cose a disposizione dell'Assicurazione dei mestieri.

L'Assicurazione dei mestieri ha facoltà, a propria discrezione, di far effettuare le riparazioni necessarie da un artigiano da essa incaricato o di corrispondere l'indennità in contanti.

Art. 19. Perizia

Per la perizia valgono i principi di seguito riportati:

- Ogni parte nomina un perito con procedimento verbale o per iscritto; queste due persone scelgono allo stesso modo un terzo arbitro prima dell'inizio dell'accertamento del danno. Se una parte omette di nominare il proprio perito entro 14 giorni dalla richiesta scritta, su richiesta dell'altra parte esso viene nominato dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo in cui la polizza vale per il suo ammontare principale. Lo stesso giudice deve anche nominare il terzo arbitro se i periti non sono riusciti ad accordarsi sulla sua nomina.
- È possibile rifiutare come perito o terzo arbitro una persona che difetta delle necessarie conoscenze tecniche o ha legami di parentela con una parte o è parziale per altri motivi. Se il motivo del rifiuto viene contestato, decide il giudice nominato al cpv. 1 che, se il motivo del rifiuto viene accolto, nomina il nuovo perito o terzo arbitro.
- I periti determinano il valore, immediatamente prima e dopo l'evento, delle cose assicurate, recuperate e danneggiate; in caso di assicurazione del valore a nuovo occorre determinare anche il valore del nuovo acquisto. In caso di divergenze tra le determinazioni ovvero in caso di mancato accordo, il terzo arbitro decide in merito ai valori contestati, che non possono tuttavia essere né superiori (valore di stima superiore) né inferiori (valore di stima inferiore) ai valori determinati dai due periti.
- Quanto accertato dai periti nell'ambito delle rispettive competenze è vincolante, a meno che non venga dimostrato che divergono notevolmente e palesemente dalla situazione effettiva. Alla parte che sostiene tale divergenza spetta l'onere della prova.
- Ogni parte si assume le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo arbitro vengono suddivise a metà.

Art. 20. Calcolo dell'indennità di cose assicurate

L'indennità delle cose assicurate viene calcolata sulla base del relativo valore del risarcimento al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto resta.

Il valore del risarcimento è l'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova produzione (valore a nuovo); in caso di danni parziali non può superare le spese di riparazione. I resti presenti vengono calcolati al valore a nuovo.

Art. 21. Importo dell'indennità (sottoassicurazione)

In caso di assicurazione a valore intero, l'indennità per tutte le cose assicurate è limitata alla somma assicurata. Se questa è inferiore al valore del risarcimento, sussiste una sottoassicurazione e il danno viene risarcito soltanto per il rapporto tra somma assicurata e valore del risarcimento ovvero valore a nuovo in caso di assicurazione del valore a nuovo.

In caso di danni che non superano il 10 % della somma assicurata concordata (max. CHF 20 000.00), non viene calcolata alcuna sottoassicurazione, a patto che la somma assicurata venga adeguata alle circostanze reali. Se il danno supera il 10 % della somma assicurata concordata o CHF 20 000.00, per la parte eccedente viene applicata la regola della sottoassicurazione (cfr. cpv. 1).

In caso di assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a raggiungere la somma assicurata concordata, senza calcolare un'eventuale sottoassicurazione.

Art. 22. Pagamento dell'indennità

L'indennità scade quattro settimane dopo che l'Assicurazione dei mestieri ha ricevuto la necessaria documentazione al fine di accertare l'entità del danno e la relativa responsabilità. Quattro settimane dopo che si è manifestato il danno, in assenza di motivi che escludano in linea di principio l'obbligo alla prestazione dell'Assicurazione dei mestieri, l'avente diritto ha facoltà di richiedere un pagamento parziale. Tale pagamento parziale corrisponde all'importo minimo che deve essere risarcito allo stato attuale della determinazione del danno.

La prestazione dell'Assicurazione dei mestieri non è esigibile fintanto che per colpa del contraente o dell'avente diritto non sia possibile determinare o pagare l'indennità.

In particolare, la prestazione non è esigibile se:

- Sussistono dubbi sulla legittimità a ricevere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- È in corso un'indagine di polizia o di diritto penale relativa al danno e la procedura nei confronti del contraente o dell'avente diritto non è ancora conclusa.

Dal momento della sua esigibilità, l'indennità dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 23. Rapporto d'assicurazione dopo il sinistro

Dopo che si è verificato un danno con diritto d'indennità, entrambe le parti possono rescindere il contratto. La rescissione da parte dell'Assicurazione dei mestieri può avvenire al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, mentre quella da parte del contraente al massimo 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità. In caso di disdetta del contratto, la responsabilità dell'Assicurazione dei mestieri cessa allo scadere del 14° giorno da quando la disdetta viene ricevuta dalla relativa parte.

I premi vengono rimborsati ai sensi dell'art. 29 delle presenti CGA.

Art. 24. Pegno sulla cosa assicurata

Se una ovvero più cose assicurate vengono pignorate, il pegno del creditore si estende sia al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore sia ai beni acquistati con l'indennità in sostituzione della cosa assicurata. Se il pegno è stato notificato all'Assicurazione dei mestieri, l'indennità non può essere pagata all'avente diritto se non con il consenso del creditore pignoratizio ovvero dietro prestazione di garanzia da parte sua nei confronti dell'avente diritto.

Art. 25. Prescrizione e perenzione

Le rivendicazioni derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo cinque anni dal verificarsi del fatto alla base dell'obbligo alla prestazione.

Gli indennizzi rifiutati scadono se non sono stati fatti valere per legge entro cinque anni dal sinistro.

Disposizioni generali

Art. 26. Franchigie

Le franchigie concordate vengono riportate nella polizza. Se non è stata concordata un'aliquota percentuale superiore, in caso di furto, il richiedente deve pagare un'aliquota percentuale di CHF 500.00. Se a causa dello stesso evento maturano prestazioni da diverse coperture assicurative dell'Assicurazione dei mestieri, viene imposta la franchigia più alta soltanto una volta.

Art. 27. Assicurazione del valore a nuovo

L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo, fissato in accordo tra l'Assicurazione dei mestieri e il contraente. Nel corso della durata contrattuale sia la somma assicurata che il relativo premio vengono nuovamente fissati a cadenza annuale.

- Nei cantoni con assicurazione cantonale obbligatoria sugli edifici, l'indice corrisponde a quello fissato da tale istituzione.
- Nei cantoni senza assicurazione cantonale obbligatoria sugli edifici, l'indice viene di volta in volta adeguato all'indice generale dei costi di costruzione di Zurigo del 1° ottobre dell'anno precedente.

Art. 28. Spese limitazione danno

Vengono rimborsate anche le spese per la limitazione del danno. Nella misura in cui tali spese e l'indennità insieme superano la somma assicurata, vengono erogate soltanto se si tratta di oneri concordati con l'Assicurazione dei mestieri.

Art. 29. Premi

Il premio viene fissato per ogni anno assicurativo e matura il giorno della scadenza. Su relativo accordo è possibile versare ratealmente il premio annuo. Per i pagamenti rateali può essere applicato un supplemento. Se il contraente d'assicurazione è in ritardo con il pagamento di una rata, diventa esigibile l'intero premio annuo.

Il premio conteggiato deve essere pagato entro 30 giorni dalla scadenza. Se ciò non avviene, l'Assicurazione dei mestieri richiede al contraente, ricordando le conseguenze legali di una relativa mancanza, di pagare il premio entro 14 giorni. Se il premio dovuto non viene pagato entro 14 giorni, l'obbligo alla prestazione è sospeso dal termine della scadenza del sollecito e fino alla ricezione all'Assicurazione dei mestieri di tale premio, inclusi interessi e spese accumulati. Se il premio scaduto, comprensivo di interessi e spese, non viene reclamato per vie legali entro due mesi dalla scadenza del sollecito bisettimanale, allora si ritiene che l'Assicurazione dei mestieri sia receduta dal contratto e abbia rinunciato all'incasso del premio arretrato (art. 21, cpv. 1 LCA). Se cambiano i premi o le disposizioni di legge dell'assicurazione obbligatoria, che influiscono sull'assicurazione degli edifici, l'Assicurazione dei mestieri può richiedere l'adeguamento del contratto, con effetto dal successivo anno assicurativo. A tale scopo deve rendere noti al contraente gli adeguamenti contrattuali al massimo 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. A tale riguardo, il contraente ha diritto di disdire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo il contratto al termine dell'anno assicurativo in corso. Per essere

valida, il recesso deve pervenire presso l'Assicurazione dei mestieri entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se il contraente omette di disdire il contratto nell'anno assicurativo in corso, questo vale come approvazione dell'adeguamento contrattuale.

In caso di revoca anticipata del contratto assicurativo per un motivo previsto per legge o per contratto, il premio concordato per il periodo assicurativo in corso deve essere versato soltanto in modo proporzionale, fino al momento della revoca stessa.

Tuttavia, occorre versare tutto il premio per il periodo assicurativo in corso in caso di:

- Cessazione dell'esposizione al rischio se l'Assicurazione dei mestieri ha effettuato la prestazione assicurativa (danno totale);

Art. 30. Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, la cui entità è stata determinata dalle parti al momento della stipula del contratto deve essere notificato immediatamente all'Assicurazione dei mestieri per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Se il contraente ha omesso intenzionalmente questa notifica l'Assicurazione dei mestieri non è vincolata al contratto per il periodo contrattuale successivo.

In caso di aumento del rischio, l'Assicurazione dei mestieri può aumentare il premio per il resto della durata del contratto o disdire il contratto per iscritto entro quattro settimane dal ricevuto avviso, osservando un termine di preavviso di quattro settimane. In caso di aumento del premio, il contraente ha il diritto di rescindere il contratto entro quattro settimane dal ricevimento dell'aumento del premio notificato con un termine di preavviso di quattro settimane. In entrambi i casi, l'Assicurazione dei mestieri ha diritto all'aumento del premio secondo tariffa dall'aumento del rischio fino alla scadenza del contratto.

In caso di riduzione significativa del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane o di chiedere una riduzione del premio (art. 28a cpv. 1 VVG).

Art. 31. Cambiamento di proprietario

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario. Questi ha facoltà di rifiutare il trasferimento del contratto assicurativo entro e non oltre 30 giorni dal cambiamento di proprietario, rifiutare con una dichiarazione, per scritto o in qualsiasi altra forma che permetta la prova per testo. L'Assicurazione dei mestieri può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza del cambiamento di proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

Se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio, valgono le disposizioni dell'art. 30 delle presenti CGA.

Art. 32. Cumulo di assicurazione

Il contraente deve notificare immediatamente per scritto o in qualsiasi altra forma che permetta la prova per testo all'Assicurazione dei mestieri se stipula altre assicurazioni relative alle cose già assicurate per lo stesso rischio nello stesso periodo.

Se il contraente stipula altre assicurazioni per oggetti già assicurati contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo, in modo che le somme assicurate insieme riunite superino il valore di assicurazione (cumulo di assicurazione), è tenuto a darne immediatamente conoscenza all'Assicurazione dei mestieri per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Se il contraente non è a conoscenza della presenza di un'assicurazione multipla al momento della stipula del contratto successivo, può disdire questo contratto per iscritto entro quattro settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.

Se il contraente ha omesso deliberatamente questa notifica o se ha stipulato l'assicurazione multipla con l'intento di procurarsi con esse un utile illecito, l'Assicurazione dei mestieri non è vincolata al contratto nei confronti del contraente.

Se lo stipulante si è impegnato a sostenere lui stesso una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per questa parte, altrimenti l'identità sarà ridotta in modo tale da supportare lui stesso la parte concordata del danno. (art. 46b LCA).

Art. 33. Obblighi di diligenza

Il contraente è obbligato alla diligenza e in particolare deve adottare i provvedimenti disposti in base alle circostanze a tutela delle cose assicurate contro i rischi assicurati.

In caso di assicurazione contro i danni dell'acqua, il contraente deve in particolar modo provvedere a proprie spese alla manutenzione di condutture idriche, installazioni e apparecchiature collegate, alla pulizia di impianti idrici otturati e a evitarne il congelamento adottando idonei provvedimenti. Se l'edificio o l'abitazione sono vuoti anche solo temporaneamente, occorre svuotare condutture idriche e installazioni e apparecchi collegati, a meno che l'impianto di riscaldamento non resti in funzione sotto adeguato controllo.

Art. 34. Comunicazioni all'assicuratore

Tutti gli avvisi e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviati all'Assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo o all'indirizzo e-mail info@branchenversicherung.ch. Le notifiche di danno possono anche essere inviate tramite l'applicazione predisposta su Internet.

Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro la scadenza.

Art. 35. Foro competente

Il contraente o l'avente diritto può intentare un'azione legale l'Assicurazione dei mestieri, con sede a Zurigo, presso la sede aziendale dell'Assicurazione dei mestieri, presso la sede in Svizzera dell'edificio assicurato oppure presso il domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto.

Art. 36. Basi del contratto / Diritto applicabile

Per il resto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione sono definiti nella polizza, nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle Condizioni complementari d'assicurazione (CC) ed eventuali condizioni supplementari (CS). Inoltre sono applicabili le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Questo contratto di assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero.

Clausola sulla protezione dei dati:

La Cooperativa assicurazione dei mestieri rispetta la protezione dei dati. La raccolta e il trattamento dei dati servono allo svolgimento di attività assicurative e alla liquidazione di sinistri, alla distribuzione, alla vendita, alla gestione, all'attività di intermediazione per prodotti/servizi, alla valutazione del rischio e all'elaborazione di contratti assicurativi, nonché per tutte le relative operazioni ausiliarie.

Inoltre, nel quadro delle disposizioni legali, la Cooperativa assicurazione dei mestieri può utilizzare anche metodi matematici e statistici per analizzare dati e dati personali, migliorare la qualità di prodotti e servizi sulla base delle conoscenze acquisite e fornire agli assicurati informazioni rilevanti. I dati dei clienti possono inoltre essere trattati e utilizzati, internamente al gruppo per finalità di marketing e di semplificazione amministrativa, dalla Cooperativa assicurazione dei mestieri e dalle società da essa detenute al fine di sottoporre agli assicurati ulteriori offerte di prodotti e servizi. I rispettivi reparti della Cooperativa assicurazione dei mestieri, nonché quelli delle società da essa detenute, possono pertanto trattare espressamente dati personali, contrattuali e dei clienti derivanti da rapporti assicurativi per le finalità summenzionate.

La Cooperativa assicurazione dei mestieri può, nella misura necessaria e nell'ambito della rispettiva destinazione, trasmettere dati personali a uffici e altri enti, agenzie, assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori o altri soggetti esterni coinvolti, in Svizzera e all'estero, nonché richiedere informazioni a tutti questi enti che partecipano all'esecuzione del rapporto assicurativo, ivi comprese informazioni utili in merito ai precedenti rapporti contrattuali e all'andamento dei sinistri. La Cooperativa assicurazione dei mestieri tratta tali informazioni in modo confidenziale. Ciò vale anche per i dati personali degni di particolare protezione o per i profili della personalità.

I dati personali sono utilizzati, trattati, conservati, cancellati e memorizzati, fisicamente o elettronicamente, in conformità alle disposizioni di legge. I dati personali non più necessari sono cancellati, nella misura di quanto consentito dalla legge. I dati relativi alla corrispondenza aziendale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, mentre i dati relativi ai sinistri per almeno 10 anni dalla liquidazione del sinistro.

Sono trattate essenzialmente le seguenti categorie di dati personali: dati di persone interessate, dati del cliente, dati relativi alle proposte, dati contrattuali, dati relativi ai sinistri, dati relativi alla salute, dati di pagamento, dati dei danneggiati e dei richiedenti, nonché dati relativi all'incasso.

I colloqui con la Cooperativa assicurazione dei mestieri possono essere registrati per garantire un servizio ineccepibile e a fini formativi.

La persona assicurata ha il diritto, conformemente alle disposizioni di legge, di ottenere dalla Cooperativa assicurazione dei mestieri informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali.

In relazione al trattamento dei casi assicurativi, la persona assicurata ha inoltre il diritto di richiedere alla Cooperativa assicurazione dei mestieri le informazioni previste dalla legge in merito ai dati che la concernono.

Il trattamento dei dati dell'assicurato si basa sulle disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione e della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD).

La dichiarazione sulla protezione dei dati della Cooperativa assicurazione dei mestieri è consultabile all'indirizzo www.branchenversicherung.ch/it/protezione-dei-dati/ o può essere richiesta al numero di telefono +41 44 267 61 61.

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.assicurazionedeimestieri.ch

AVB09_GF09_07_I